

L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI SOCIALI TRA EQUILIBRIO DI BILANCIO E LIMITI ALLA DISCREZIONALITÀ LEGISLATIVA: IL CASO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 152/2020

MIA CAIELLI (1)

La sentenza n. 152 del 2020 – risultato della causa di S. B. sostenuta dall'associazione Utim, componente del Csa – Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base – ha riconosciuto l'integrazione della pensione di invalidità fino a 651 euro al mese per 13 mensilità a tutte le persone con invalidità civile totale (fermi restando i limiti di reddito del beneficiario già stabiliti dalla normativa vigente). La storica e decisiva sentenza (l'importo della pensione di invalidità era, per gli infra sessantenni, di 286,81 euro mensili) pone in luce alcuni temi fondamentali del diritto: quello del rapporto tra il riconoscimento dei diritti sociali di prestazione, i cosiddetti «diritti che costano», e il principio, diventato costituzionale nel 2012, dell'equilibrio di bilancio; quello della graduazione temporale degli effetti delle sentenze della Corte costituzionale, nello specifico caso dei diritti di prestazione e della loro retroattività; quello della partecipazione delle organizzazioni della società civile alla formazione dei giudizi di legittimità costituzionale.

La sentenza n. 152 del 2020: la ricostruzione del fatto e il dispositivo

La decisione in esame trae origine dalla controversia giudiziaria che ha visto protagonista una donna affetta da tetraplegia spastica neonatale, incapace di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita e invalida al lavoro al 100%, che percepiva da anni una pensione di inabilità ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili", pari a un importo che non aveva mai superato i 286,81 euro mensili (per 13 mensilità). A causa dell'età, che all'epoca dell'azione in giudizio era di 47 anni, non aveva potuto beneficiare del cosiddetto «incremento al milione» della pensione di inabilità previsto per le persone totalmente invalide introdotto dall'articolo 38, IV comma, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002") solo per coloro che soddisfacevano il requisito del compimento del 60esimo anno di età.

La donna, rappresentata dal padre in qualità di tutore legale, con ricorso depositato il 3 ottobre 2016 si era rivolta al Tribunale di Torino chiedendo la condanna dell'Inps al pagamento in suo favore della pensione di inabilità in misura non inferiore al minimo previsto dall'articolo 30 della legge 448/2001, cioè la somma «incrementata al milione» o in misura non inferiore all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6 della legge 335/1995 ("Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare") e comunque in misura tale da assicurarle il proprio decoroso mantenimento.

La Corte d'Appello di Torino, sezione lavoro, nel corso del giudizio di secondo grado avverso la sentenza sfavorevole alla ricorrente del giudice di prima istanza, rimetteva alla Corte costituzionale le due questioni di incostituzionalità sollevate dalla parte appellante: la prima, avente ad oggetto l'articolo 12, I comma della legge n. 118 del 1971, «nella parte in cui attribuisce al soggetto totalmente inabile, affetto da gravissima disabilità e privo di ogni residua capacità lavorativa, una pensione di inabilità [...] insufficiente a garantire il soddisfacimento delle minime esigenze vitali, in relazione agli articoli 3, 38, comma 1, 10, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione»; la seconda, relativa al già citato articolo 38, IV comma, della legge n. 448

(1) Docente di diritto pubblico comparato all'Università degli Studi di Torino

del 2001, «nella parte in cui subordina il diritto degli invalidi civili totali, affetti da gravissima disabilità e privi di ogni residua capacità lavorativa, all'incremento previsto dal comma 1 al raggiungimento del requisito anagrafico del 60esimo anno di età, in relazione agli articoli 3 e 38, comma 1 della Costituzione».

La Corte dichiara inammissibile la prima delle due questioni di costituzionalità sollevate: pur condividendo esplicitamente quanto sostenuto nell'ordinanza di rimessione, ovvero che l'importo previsto dall'articolo 12, 1° comma, della legge 118 del 1971 «è *innegabilmente e manifestamente insufficiente ad assicurare agli interessati il "minimo vitale"*» (2), afferma che un intervento manipolativo della norma impugnata atto a rideterminare tale emolumento rappresenterebbe un'invasione della competenza del legislatore, soprattutto in considerazione della relativamente ampia possibilità di scelta tra le diverse soluzioni prospettate dal giudice *a quo* (3). In sostanza, la Corte afferma di non avere il potere di emanare una nuova regola, anche se osserva che quella in vigore non è sufficiente ad assicurare il minimo vitale.

La Corte non ha invece accolto l'altra eccezione di inammissibilità, sollevata dalla sola Avvocatura dello Stato, relativa all'asserito carattere «*incipite*» e «*incerto*» di quanto sottoposto alla Corte stessa. La Consulta ha infatti spiegato come il nesso sequenziale tra la questione principale e quella subordinata emerga con chiarezza e come nessuna incertezza possa rilevarsi riguardo all'intervento richiesto, potendo così passare all'esame della questione di costituzionalità relativa alla norma contenuta nell'articolo 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001. Norma che viene dichiarata dalla Corte incostituzionale «*nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che i benefici incrementativi di cui al comma 1 sono concessi 'ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni' anziché 'ai soggetti di età superiore a diciotto anni'*».

Si giunge così ad affermare che il mancato riconoscimento dell'incremento che garantisce un reddito proprio pari a 516,46 euro (4) al

(2) Cfr. la sentenza 152/2020, *Considerato in diritto*, punto 3.3.

(3) *Ibidem*, *Considerato in diritto*, punto 3.5.

(4) La somma di 651 euro che per effetto della sentenza costi-

me per tredici mensilità agli invalidi civili totali che ancora non abbiano raggiunto il 60° anno di età determina non solo l'irragionevolezza della norma, ma si ponga anche in contrasto con gli articoli 3 e 38 della Costituzione, secondo cui «*ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale*» in ragione della insufficienza dell'assegno riconosciuto agli inabili a garantire loro i mezzi necessari per vivere.

A tale valutazione si perviene partendo dalla distinzione tra le prestazioni pubbliche in cui rientrano gli assegni o le pensioni sociali correlate al progressivo invecchiamento della persona, per le quali si ritiene ragionevole la previsione di un requisito anagrafico, e le erogazioni legate all'impossibilità dell'individuo di procurarsi i mezzi di sostentamento necessari a vivere dignitosamente mediante lo svolgimento di una attività lavorativa. Il presupposto fondante le seconde viene, infatti, rinvenuto nella condizione di invalidità totale della persona che preesiste al compimento del 60esimo anno di età ed è da questa del tutto slegata, non derivando dal fisiologico e sopravvenuto invecchiamento. Degna di nota pare anche l'irrelevanza che la sentenza dichiara in proposito – aspetto importantissimo, che la Consulta pare sottolineare a scanso di qualsiasi equivoca interpretazione – della concessione agli invalidi civili totali dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18. Tale indennità è motivata dalla diversità di funzioni che assolve quest'ultima che, come già affermato in precedenti della stessa Consulta, così come in diverse decisioni della Corte di Cassazione, è destinata «*al sostegno della famiglia, così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale*» (5).

tuisce l'importo della somma tra pensione di invalidità e cifra integrativa, è il risultato degli adeguamenti Istat calcolati sull'importo iniziale di 516 euro.

(5) Cfr. la sentenza *Considerato in diritto*, punto 3.4. La rivista *Prospettive assistenziali* e le organizzazioni del Csa sostengono da tempo che l'importo dell'indennità di accompagnamento (520,29 euro al mese per 12 mesi nell'anno 2020) sia assolutamente e largamente insufficiente per le esigenze delle persone malate e/o con disabilità grave non autosufficienti.

Precettività dei diritti di prestazione ed equilibrio di bilancio: continuità o innovazione?

La decisione assunta dalla Corte costituzionale con la sentenza 152 del 2020 va inquadrata nell'ambito della categoria delle sentenze di accoglimento cosiddette «manipolative», additive di prestazione, andando essa a intervenire sulla norma oggetto del giudizio di legittimità costituzionale al fine di ampliarne l'ambito applicativo e gli effetti, ma nel rispetto del principio di conservazione, ovvero evitando di determinarne una perdita di efficacia (una «caducazione» con linguaggio giuridico) *in toto*. Tale tecnica decisoria è in tal caso utilizzata al fine di includere nella categoria dei destinatari delle prestazioni pubbliche previste dalla norma impugnata, soggetti fino a quel momento esclusi, traducendosi nell'aggiunta da parte della Corte costituzionale di un frammento normativo atto ad imporre una prestazione – nel caso di specie in denaro – a carico dello Stato.

Si tratta di una tipologia di decisioni intimamente connessa con la caratterizzazione della Repubblica italiana come stato sociale, presupposto che emerge con evidenza nell'argomentazione addotte per giustificare l'introduzione nel tessuto normativo di una ulteriore categoria di beneficiari di una determinata prestazione che ha inevitabili conseguenze di ordine finanziario. Merita qui spendere qualche parola sulle più comuni problematiche che tali tipologie di decisione pongono. In via preliminare, non può celarsi che in alcune fasi della giurisprudenza costituzionale in materia di diritti sociali non si è escluso un livellamento verso il «basso» delle categorie di beneficiari di determinate prestazioni messe a confronto: questo è stato previsto, ad esempio, nella sentenza n. 421 del 1995 in cui si era affermato che «*l'operatività del principio di eguaglianza non è unidirezionalmente e necessariamente diretta ad estendere la portata di una disciplina più favorevole evocata come tertium comparationis, ma può dispiegarsi anche nel senso di rimuovere l'ingiustificato privilegio di una disciplina più favorevole rispetto a quella indicata a comparazione*» (6). Ciò è però accaduto in un numero limi-

tato di casi, mentre l'annosa questione della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle cosiddette «sentenze che costano» tende da tempo a essere risolta in senso opposto.

Si ritiene così nella sentenza 152/2020 nella quale la maggiore spesa a carico dello Stato, derivante dall'estensione della maggiorazione agli invalidi civili – nel rispetto delle soglie di reddito stabilite dalla legge 448 del 2001 – non determina una violazione dell'articolo 81 della Costituzione sull'equilibrio di bilancio poiché i vincoli di bilancio non possono prevalere quando sono in gioco diritti incomprimibili della persona.

Tanto l'Avvocatura dello Stato, quanto la difesa dell'Inps costituitasi in giudizio, avevano invero obiettato che entrambe le questioni di costituzionalità sollevate esorbitassero dal mero controllo di conformità alla Costituzione, invadendo il campo delle scelte e della discrezionalità del legislatore. Ora, la Corte, come si è già avuto modo di ricordare, accetta che la prima delle due questioni miri a ottenere una risposta che rientra nella sfera propria del legislatore, dichiarandola quindi inammissibile. Quanto alla seconda questione, invece, si limita a concedere che debba restare ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti: in altre parole, l'eliminazione della barriera anagrafica che condiziona l'adeguamento della misura della pensione di inabilità al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita, non viene ritenuta una opzione costituzionalmente obbligata, bensì «*resta soggetta a un diverso apprezzamento da parte del legislatore*» (7) in considerazione della mancanza di soluzioni costituzionalmente vincolate.

La deferenza della Corte costituzionale nei confronti del potere politico qui si ferma.

Il giudice delle leggi si premura infatti, subito dopo, di ricordare (come già aveva fatto con le sentenze n. 40 del 2019 e n. 222 del 2018 che vengono richiamate) l'impossibilità del Parlamento di esercitare la sua discrezionalità senza rispettare il principio di proporzionalità, oppure andando a incidere «*sul nucleo essenziale e indefettibile del diritto in gioco*» (8).

(6) Cfr. la sentenza citata, *Considerato in diritto*, punto 4.

(7) *Ibidem*, *Considerato in diritto*, punto 9.

(8) *Ibidem*.

Diverse sono del resto le pronunce dell'ultimo decennio in cui si dà attuazione a quella norma costituzionale implicita che sancisce il limite del nucleo essenziale dei diritti fondamentali: limite non previsto espressamente, come invece avviene in altre carte costituzionali (9), ma cui fa riferimento l'articolo 117, secondo comma, lettera m), laddove prevede che spetti alla competenza legislativa statale la determinazione dei «*livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale*». Tra queste, viene richiamata anche la sentenza 275 del 2016, la prima ad avere affermato in termini inequivocabili che «*è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione*», così chiarendo che il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, inserito nell'articolo 81 della Costituzione con la legge n. 1 del 2012, non può giustificare effetti restrittivi sull'attuazione dei diritti fondamentali (10).

Nelle motivazioni della sentenza in esame riecheggiano gli argomenti addotti nella pronuncia di pochi anni prima appena ricordata, ma anche ancor più recenti decisioni, laddove si chiarisce che «*le scelte allocative di bilancio proposte dal Governo e fatte proprie dal Parlamento, pur presentando natura altamente discrezionale entro il limite dell'equilibrio di bilancio, vedono naturalmente ridotto tale perimetro di discrezionalità dalla garanzia delle spese costituzionalmente necessarie, inerenti all'erogazione di prestazioni sociali incompressibili*» (11). Pare quindi inequivocabilmente riaffermata «*l'inversione del rapporto di condizionamento tra diritti e bilancio*» (12) e accolte quelle note tesi dottrinarie che, partendo dal presupposto per cui le risorse economiche sono il mezzo attraverso cui raggiungere il fine rappresentato dalla effettività dei diritti sociali, negano che le ragioni economiche possano

prevalere nel caso di conflitto tra diritti e risorse (13).

La graduazione temporale degli effetti delle sentenze «che costano»

La Corte costituzionale con la sentenza 152 del 2020 si premura di limitare sul piano del tempo gli effetti della dichiarata incostituzionalità, specificando che «*nella prospettiva [...] del "contemperamento dei valori costituzionali" – che viene qui in rilievo non già nel contesto dello scrutinio di costituzionalità della norma denunciata ed al fine dell'esito dello stesso, bensì nella fase successiva relativa agli effetti temporali del *decisum*, facendoli decorrere (solo) dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale*» (14). Ora, tale formulazione pare quantomeno ambigua laddove non sembra disporre in maniera diversa da quanto previsto nell'articolo 136 della Costituzione. L'intento della Corte emerge con maggiore chiarezza nei paragrafi successivi dello stesso punto delle motivazioni, in cui si spiega che il riconoscimento del cosiddetto «*incremento al milione*» agli invalidi totali a prescindere dal compimento del 60esimo anno di età è «*coerente anche con la logica del giudizio incidentale poiché l'accoglimento ex nunc risponde comunque all'interesse della parte che ha attivato il processo principale ed è dunque rilevante al fine della decisione che dovrà adottare il giudice rimettente*» e laddove si richiamano i precedenti in cui già erano state invocate le esigenze di rispetto del principio di equilibrio di bilancio di cui al novellato articolo 81 della Costituzione per prevedere l'efficacia *pro futuro* dell'accoglimento di questioni di costituzionalità che determinano un onere economico a carico dello Stato. Sebbene le prime sentenze a effetti temporali circoscritti risalgano alla fine degli Anni Ottanta dello scorso secolo (15), è con la decisione n. 10 del 2015 citata espres-

(9) Si veda, ad es., l'art. 19, c. II, della Legge Fondamentale tedesca, secondo cui «*In nessun caso un diritto fondamentale può essere leso nel suo contenuto essenziale*».

(10) Si veda al riguardo F. Pallante, *Dai vincoli "di" bilancio ai vincoli "al" bilancio*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2016, pp. 2499 ss.

(11) *Considerato in diritto*, punto 6.

(12) F. Pallante, *op. cit.*, p. 2509.

(13) Si veda per tutti M. Luciani, *Sui diritti sociali*, in *Democrazia e diritto*, 1995, vol. 35, n.1, pp. 545 ss.

(14) *Considerato in diritto*, punto 7.

(15) Si tratta delle sentenze n. 266/1988, n. 501/1988 e n. 50/1989, seguite da altre pronunce degli Anni Novanta riguardanti casi di incostituzionalità sopravvenuta, nonché dalla celebre sentenza n. 1 del 2014 in materia elettorale, i cui effetti sono stati rinviati alle elezioni politiche successive.

samente dalla Corte nel caso in esame che si inaugura la stagione delle pronunce che oppongono una deroga alla pacifica regola della retroattività delle sentenze di accoglimento – ovvero dell'esplicazione dei loro effetti ai rapporti giuridici sorti in precedenza purché ancora pendenti – motivata dalla necessità di «*salvaguardare principi o diritti di rango costituzionale [che sarebbero altrimenti]... irrimediabilmente compromessi*» (16).

Invero, chiarisce che la modulazione nel tempo degli effetti della sentenza non determina una incompatibilità con la previsione del giudizio incidentale, limitandosi a escludere la possibilità di domande di aumento della pensione di inabilità con effetto retroattivo, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” che ha pertanto previsto, in applicazione di tale pronuncia, che all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole «*di età pari o superiore a sessanta anni*» siano sostituite dalle seguenti: «*di età superiore a diciotto anni*», con effetto solo dal 20 luglio 2020, precisando altresì che il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e che la decorrenza non può essere anteriore al 1° agosto 2020. Ufficiale.

Ci si limita in questa sede a sollevare qualche perplessità riguardo l'utilizzo sempre meno sporadico delle tecniche decisorie delle sentenze con effetto *ex nunc*, cui il principio dell'equilibrio di bilancio sembra avere contribuito: perplessità su cui la dottrina ha già avuto modo di soffermarsi per evidenziare come il potere della Corte costituzionale di graduare nel tempo gli effetti delle proprie pronunce non sia contemplato da alcuna norma e quantomeno dubbia sia la sua compatibilità con la disciplina degli effetti temporali delle sentenze di accoglimento dettata dall'articolo 136 della Costituzione e dalla legge costituzionale n. 1/1948 (17).

(16) *Considerato in diritto*, punto 7. Sulla graduazione temporale degli effetti della sentenza 10/2015 si rinvia a M. Polese, *L'equilibrio di bilancio come limite alla retroattività della sentenza di accoglimento (Commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015)*, in *Osservatorio AIC*, aprile 2015.

(17) Cfr. da ultimo M. Polese, *op. cit.*, pp. 8-9 e, *amplius*, S.

Il potenziale ruolo della società civile nei giudizi di legittimità costituzionale: l'apertura della Corte costituzionale agli interventi di terzi

La sentenza in esame sollecita, da ultimo, alcune brevi riflessioni sulla recente modifica del processo costituzionale nel segno della trasparenza avvenuta con una delibera dell'8 gennaio 2020 contenente “Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte”, preceduta da un comunicato della Corte stessa di pochi giorni prima in cui si annunciavano alcune importanti novità procedurali atte a consentire alla «*società civile [di] far sentire la propria voce sulle questioni di costituzionalità*». Proprio a questo paiono volte le modifiche in materia di intervento di terzi «*titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato a quel giudizio*», di presentazione di interventi in qualità di *amici curiae* da parte di formazioni sociali senza scopo di lucro e soggetti istituzionali se portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione in discussione, al fine di offrire alla Corte elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso sottoposto al suo giudizio e, infine, di audizione di esperti cui sarà consentito rivolgersi alla Corte per «*acquisire informazioni su specifiche discipline*» mediante un confronto «*in camera di consiglio, alla presenza delle parti del giudizio*» (18).

Ora, nel caso in esame diverse associazioni hanno svolto un ruolo – seppure informale – nella vicenda processuale e umana in esame: la formazione sociale senza scopo di lucro Ulces - Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale; la Fondazione Promozione sociale onlus; la Federazione italiana Prader Willi - Sezione di Torino; La Scintilla - Associazione genitori ragazzi handicappati Collegno

Fois, *Considerazioni sul tema*, in AA.VV., *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere*, Milano, 1989, il quale aveva obiettato che ammettere il potere della Corte di modulare nel tempo gli effetti delle proprie pronunce significherebbe riconoscerle un potere più ampio di quello del Parlamento, che è invece sottoposto a numerosi limiti sanciti dalla Costituzione relativi alla efficacia delle leggi (p. 36).

(18) Sulla portata di questa innovazione si rinvia a A.M. Lecis, *La svolta del processo costituzionale sotto il segno della trasparenza e del dialogo: la Corte finalmente pronta ad accogliere amici curiae e esperti dalla porta principale*, in *Diritti Comparati*, 23 gennaio 2020.

e Grugliasco e la redazione della rivista "Prospettive assistenziali", edita dall'Associazione promozione sociale - Aps. I loro argomenti sono stati inviati alla Corte proprio nel momento dell'istituzione dell'apertura agli interventi terzi e sono purtroppo stati valutati ufficialmente dalla Consulta fuori termine (19).

La recente apertura del Palazzo della Consulta alla società civile, il ruolo che l'associazionismo svolge da tempo nell'amministrazione della giustizia costituzionale (anche solo nella fase introduttiva dei giudizi, attraverso l'elaborazione di strategie contenziose) e che ha sicuramente svolto, seppure dietro le quinte, anche nel caso in esame meriterebbero considerazioni approfondite.

Ci si limita qui a ricordare che il giurista Gustavo Zagrebelsky scriveva, ormai quarant'anni fa, che l'abitudine della Corte costituzionale alle sentenze-legge «*perpetua l'ina-*

dempienza del legislatore e cristallizza una situazione di fatto dalla quale nessuno stimolo è lanciato ad esso perché faccia fronte alle sue responsabilità politiche e costituzionali» (20). Tale considerazione pare quanto mai pertinente con riferimento all'incentivo all'adozione di pronunce normative che presumibilmente deriverà dal nuovo ruolo conferito alla società civile nel processo costituzionale. Non si può celare che le organizzazioni della società civile saranno sempre più invogliate ad esercitare la loro attività di *advocacy* presso il giudice delle leggi e non presso gli organi decisionali rappresentativi, come già avviene (con indubbio successo) dinanzi alla Corte europea dei diritti umani, nonché in diverse altre democrazie contemporanee soprattutto anglosassoni e latino-americane.

(19) *Considerato in fatto*, punto 5.

(20) G. Zagrebelsky, *La Corte costituzionale e il legislatore*, in *Il Foro italiano*, 1981, pp. 246 ss., p. 254.

Gli «alimenti» non sono cure, vietato chiamare... (segue da pag. 26)

annullamento dei criteri ulteriori di selezione previsti dal regolamento del Comune di Milano;

5) *Consiglio di Stato, sentenza n. 6371/2018: sui criteri vincolanti dell'indicatore Isee;*

6) *Tar Lombardia, sentenza n. 2438/2018: calcolo del reddito disponibile come da Dpcm 159/2013 contrariamente a quanto preteso dal Comune di Terranova dei Passerini.*

In conclusione valga per tutte le sentenze citate che hanno affrontato il medesimo quesito ed evidenziano tutte unità di vedute con il

disposto della sentenza n. 6371/2018 del Consiglio di Stato di cui si riporta di seguito uno stralcio: «Nel caso di specie, ed in mancanza di allegazioni di ulteriori ed integrativi criteri approvati dalla Regione Lombardia, l'Isee resta, dunque, l'ineffabile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, non essendo consentita la pretesa del Comune di creare criteri avulsi dall'Isee con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva».